



SEDE NAZIONALE

Prot. S. 177/2021

Allegato 1

## **ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI**

### **Specialità delle Associazioni d'Arma e Terzo Settore**

#### **1. Gli elementi di specialità delle Associazioni d'Arma.**

Le associazioni d'arma trovano il loro riconoscimento giuridico agli artt. 937-941 del DPR 15/03/2010 n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

Più precisamente, articolo 937 delinea come segue la specificità giuridica delle associazioni d'arma: (le associazioni di cui all'art.941, che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, sono iscritte, a loro richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 1482 e codice, in apposito albo tenuto dal Ministero della Difesa).

Tale impianto normativo attribuisce alle associazioni d'arma una specialità giuridica che le distingue da ogni altro tipo di associazioni, sia quelle previste dal Codice civile che regolate nel Codice del Terzo settore, e che si fonda:

- 1) nel dover essere comprese in un elenco tassativo di associazioni prefissato dal legislatore;
- 2) nell'essere obbligatoriamente costituite da militari, sia pure appartenenti alle categorie "del congedo e pensionati";
- 3) nel dover perseguire un fine obbligatorio di tutela degli interessi morali e materiali dei propri speciali associati.

Tale specialità giuridica è riconosciuta come condizione per poter esprimere forme di rappresentanza qualificata all'interno dell'ordinamento militare.

#### **2. Le associazioni d'arma quale speciale risorsa per la Comunità Civile.**

L'evoluzione normativa e sociale degli ultimi decenni (cessazione della leva obbligatoria, affermazione del servizio civile universale, sviluppo del volontariato e del Terzo settore) non solo non ha fatto venir meno la giustificazione storica e

giuridica dell'associazionismo d'arma, ma ne ha ancor più fatto emergere l'importanza e la peculiarità.

A partire dai doveri civici costituzionali di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2), di obbligatorio concorso al progresso materiale o spirituale della società (art. 4) e di difesa della Patria (art. 52), le associazioni d'arma, infatti, rappresentano un terreno concreto di ricerca e sperimentazione di modalità evolute ed efficaci per assicurarne l'attuazione.

### **3. Valorizzazione delle associazioni d'arma quali formazioni sociali ordinate ad uno speciale perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

La specificità giuridica e sociale delle associazioni d'arma necessita, per un verso, di essere preservata dal rischio di essere confusa con fenomeni da essa diversi e a essa estranei, e per un altro verso di essere valorizzata nella sua funzione sociale senza essere esclusa dai benefici riservati ad altri altrettanto meritevoli fenomeni sociali.

Più precisamente.

#### 3.1 Rispetto al Servizio Civile Universale.

L'evoluzione sociale impone il superamento della distinzione tra difesa armata e non armata, poiché la sospensione del servizio militare obbligatorio richiede oggi di affermare nei fatti che resta comunque vigente per tutti i cittadini, anche non militari, il dovere costituzionale di difendere la Patria e che l'unica distinzione ammissibile è tra chi a tale adempimento si presta e chi, invece, vi si sottrae.

È maturo il tempo per l'istituzione anche di un servizio "con le stellette" (portatore cioè di quei valori di fratellanza, spirito di corpo, riconoscimento dell'autorità ed obbedienza, propri della cultura e formazione militari) che partecipi a pieno titolo al servizio civile universale.

#### 3.2 Rispetto al Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Il Codice della Protezione Civile consente che il volontariato di protezione civile si organizzi sia attraverso enti di Terzo settore sia attraverso enti ad esso non appartenenti.

In questa fase di attuazione delle recenti quasi contestuali riforme del Terzo settore e della protezione civile, tuttavia, si stanno creando situazioni di confusione interpretativa per cui alcuni uffici regionali per l'iscrizione ai registri della protezione

civile richiedono all'ente di possedere le caratteristiche statutarie richieste agli enti di terzo settore se non addirittura l'iscrizione al relativo Registro Unico Nazionale. Ciò rischia di introdurre elementi di incertezza che possono incidere negativamente sul contributo delle associazioni d'arma al Servizio Nazionale della Protezione Civile.

### 3.3 Rispetto al Terzo Settore.

Il Codice del Terzo Settore consente di acquisire la qualifica di ente di Terzo Settore agli enti (i) aventi le forme giuridiche elencate all'art. 4, co.1; (ii) che perseguono finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; (iii) senza scopo di lucro; (iv) mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5 e (v) che siano iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Le associazioni d'arma, in quanto investite di un fine legale obbligatorio (la tutela degli interessi morali e materiali dei militari delle categorie del congedo e pensionati), pur possedendo i requisiti della forma giuridica associativa, dei fini civici, solidaristici e di utilità sociale, della mancanza di fine di lucro, non potrà mai svolgere in via esclusiva o prevalente una o più tra le attività di interesse generale tipicizzate nell'art. 5 del CTS, ma ciò potrà fare solo (e, in concreto tutte lo fanno) in via concorrente con le proprie attività istituzionali che, invece, all'art. 5 del CTS non sono contemplate.

Tale situazione accomuna – sotto questo particolare aspetto – le associazioni d'arma agli enti religiosi civilmente riconosciuti per i quali, proprio in forza dell'essenzialità del proprio fine istituzionale, il CTS ha riservato un trattamento particolare, riassunto nella disposizione del comma 3 dell'art. 4.

## **4. Possibili strumenti di intervento normativo ed interpretativo.**

Sulla base di tutte le esposte considerazioni, si ritiene necessario e/o opportuno un intervento normativo di razionalizzazione e/o interpretazione autentica della normativa esistente che abbia ad oggetto.

### 4.1 Rispetto al Servizio Civile Universale.

Emettere una circolare interpretativa dell'art. 11 del D. Lgs. n. 40/2017 che riconosca in modo inequivoco all'associazione d'arma di cui agli artt. 937 e ss. del DPR 15/03/2010 n. 90 il possesso dei requisiti per essere iscritte all'albo degli enti del servizio civile universale.

#### 4.2 Rispetto alla Protezione Civile

Emettere una circolare interpretativa degli artt. 32, 33, 34 e 36 del D. Lgs. n. 1/2018 che riconosca in modo inequivoco alle associazioni d'arma di cui agli artt. 937 e ss. del DPR 15/03/2010 n. 90 il possesso dei requisiti per essere iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

#### 4.3 Rispetto al Codice del Terzo settore.

All'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 dopo le parole “*Agli enti religiosi civilmente riconosciuti*” si aggiungano le parole “*e alle associazioni d'arma di cui agli artt. 937 e ss. del DPR 15/03/2010 n. 90*” in modo che il testo finale della norma sia il seguente: “**3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle associazioni d'arma di cui agli artt. 937 e ss. del DPR 15/03/2010 n. 90 le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13**”.